



Art. 1
Costituzione
Denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Ida Parravicini di Persia – ONLUS**" con sede in Albese con Cassano, via Carolina Pulici n.31.
2. La Fondazione, riconosciuta ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n.1, prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività della I.P.A.B. "Casa di Riposo Ida Parravicini di Persia", nata dalla volontà testamentaria della Nobil Donna Eugenia Parravicino, eretta in Ente Morale con Regio Decreto 18 dicembre 1930, n.1804, facendone propri i principi ispiratori.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 la Fondazione assume la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e tale denominazione deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro, sviluppa e promuove forme di solidarietà e sussidiarietà sociale; opera limitatamente al territorio regionale della Lombardia.

Art. 2
Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività socio-sanitarie ed assistenziali, rivolte alla cura e promozione del benessere della persona in favore di tutti quei soggetti che versino in stato di bisogno per ragioni di età, salute, razza, ambiente e disagio socio-culturale ed economico; nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dalla Fondatrice, l'Ente svolge le proprie attività prioritariamente in favore dei residenti nel Comune di Albese con Cassano. La Fondazione pertanto opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Art. 3
Attività

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione pone in essere ogni attività utile ed opportuna ed in particolare:



- realizza attività di assistenza e cura della persona con interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, organizzando servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari;
 - promuove ed organizza seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la realtà sociale della Comunità Locale;
 - promuove iniziative per sostenere e favorire la preparazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e socio-sanitari ed assistenziali;
 - partecipa ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.
2. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali e sanitari, in particolare adeguando la propria azione ai fabbisogni individuati nella programmazione comunale e zonale.
 3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio della solidarietà, da cui trae forza e vita operativa.
 4. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4 ***Patrimonio***

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione costituito dal patrimonio della I.P.A.B. "Casa di riposo Ida Parravicini di Persia" di cui all'inventario dei beni immobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 17 ottobre 2002 (allegato 1.a.) e dei beni mobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16 luglio 2003 (allegato 1.b.);
 - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - dalle elargizioni fatte da enti e da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - dalla parte di rendite non utilizzate, destinate ad incremento del patrimonio.
2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
3. L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.



Art. 5

Mezzi

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione dispone dei seguenti mezzi:

- i redditi del proprio patrimonio;
- le entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- i contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- i contributi concessi dai Partecipanti alla Fondazione;
- le altre somme a qualsiasi titolo acquisite dall'Ente, fatte salve quelle espressamente destinate ad incrementi patrimoniali.

Art. 6

Membri Partecipanti alla Fondazione

Alla **Fondazione Ida Parravicini di Persia – ONLUS** possono partecipare:

- **Partecipanti Istituzionali:** sono gli Enti Pubblici che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici pluriennali, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione; la qualifica di Partecipante Istituzionale è determinata con proprio inappellabile atto dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato;
- **Partecipanti Sostenitori:** sono persone fisiche e giuridiche, singole ed associate, pubbliche e private che si impegnano a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una specifica attività di particolare rilievo; la qualifica di Partecipante Sostenitore è determinata con proprio inappellabile atto dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato ovvero l'attività regolarmente resa.

Art. 7

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento di obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:



- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - inadempimento dell’impegno di prestare l’attività promessa.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.
3. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 ***Organi della Fondazione***

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori
- il Revisore dei conti.

Art. 9 ***Presidente***

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
3. Il Presidente nell’ambito della propria funzione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede la riunione;
 - cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza, di gestione ed organizzazione di tutte le attività della Fondazione;



- convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e ne determina l'ordine del giorno;
 - cura i rapporti con gli altri enti e le autorità;
 - sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione per la realizzazione dell'attività della Fondazione;
 - rilascia procure speciali;
 - dirige e coordina il personale della Fondazione;
 - predispose il bilancio preventivo e consuntivo, con relative relazioni esplicative.
4. Inoltre il Presidente cura l'esecuzione della volontà testamentaria della Nobil Donna Eugenia Parravicino che così dispone: *"affido alla particolare cura e custodia ... la conservazione della tomba della mia Famiglia, posta nel Cimitero di Albese"*.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione
Nomina e durata

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione così composto:
- 5 membri di diritto:
 - a. il Reverendo Parroco di Albese con Cassano, o suo delegato;
 - b. quattro componenti nominati dal Sindaco del Comune di Albese con Cassano;
 - ed inoltre:
 - c. un membro nominato da ciascuno dei Partecipanti Istituzionali;
 - d. fino ad un massimo di due membri designati dall'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori.
2. I membri di diritto del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni ed alla loro scadenza decadono anche i membri di cui alle lettere c. e d. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconfermabili.
3. Le modifiche dello Statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori si applicano a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse.
4. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente dovrà



essere data comunicazione al Soggetto – Ente o Organo – che lo ha designato affinché provveda alla sua sostituzione.

5. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese sostenute dai singoli membri solo se preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione
Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
 - elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente nella seduta di insediamento;
 - stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione ed individua gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - identifica ed assegna la qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante Sostenitore;
 - approva il bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - delibera eventuali modifiche statutarie;
 - delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla destinazione del suo patrimonio;
 - delibera in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazioni di beni immobili;
 - approva i regolamenti e relative modifiche;
 - autorizza il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare avvocati;
 - approva proposte di convenzione ed accordi operativi con enti pubblici e privati.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione
Convocazione e quorum



1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e a richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data ed ora dell'adunanza, con relativo ordine del giorno, e deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e la maggioranza dei membri di diritto.
3. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere relative a modifiche dello Statuto, scioglimento della Fondazione, alienazione di immobili sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e due terzi dei membri di diritto.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal consigliere più giovane d'età.

Art. 13

Assemblea dei Partecipanti Sostenitori

1. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori è costituita dai soggetti che, su specifica designazione, rappresentano le persone fisiche e giuridiche, singole ed associate, pubbliche e private che si sono impegnate a sostenere la realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi economici annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una specifica attività di particolare rilievo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori designa, tra i propri componenti, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza. L'Assemblea composta fino a cinque membri designa un rappresentante, con più di cinque membri designa due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. All'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica



dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Art. 14 ***Estinzione***

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, che perseguano scopi analoghi, operanti nel Comune di Albese con Cassano, ovvero, in mancanza, al Comune stesso per fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

Art. 15 ***Revisore dei Conti***

1. Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato da un Revisore dei Conti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. E' scelto o tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 2397 del C.C., oppure fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 320 del 29 Dicembre 2004.
2. E' nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Revisore dei Conti deve redigere la relazione al bilancio consuntivo di ogni anno.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.



Art. 16 **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
2. Nella redazione del bilancio, costituito dallo *stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa*, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguite le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del preventivo approvato.
4. In conformità all'art.10, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è vietata durante la vita della Fondazione la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. In conformità all'art.10, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, inoltre, la Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, nonché per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 17 **Associazione Volontari “Fondazione Ida Parravicini di Persia – ONLUS”**

1. La Fondazione promuove e sostiene, attraverso iniziativa del Presidente e la corrispondente azione del Consiglio di Amministrazione, la costituzione della **Associazione Volontari della “Fondazione Ida Parravicini di Persia-ONLUS”** avente lo scopo di fornire collaborazione, supporto e sostegno ai servizi ed alle attività della Fondazione.
2. Nel momento in cui tale Associazione sarà formalmente costituita e riconosciuta nei termini di legge potrà acquisire la qualifica di Partecipante Sostenitore e quindi, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, potrà designare il proprio rappresentante nella relativa Assemblea.



Art. 18
Clausola arbitrale

Tutte le controversie sorte tra i soggetti membri, a qualsiasi titolo, della Fondazione, relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed all'applicazione del presente Statuto, e vertenti diritti ed obblighi nascenti dal presente Statuto, saranno deferite ad un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Como, che procederà secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Como.

Art. 19
Norma transitoria

Per l'esercizio 2004 le quote di cui all'art. 6 del presente Statuto sono così individuate:

- a. **Partecipanti Istituzionali:** la quota minima di €. 30.000,00= annui per un minimo di tre anni attribuisce la qualifica per tre anni;
- b. **Partecipanti Sostenitori:** contributo economico, lascito, prestazione d'opera valutabile:
 - da €. 500,00= a €. 2.500,00= attribuisce la qualifica per un anno
 - da €. 2.501,00= a €. 5.000,00= attribuisce la qualifica per due anni
 - da €. 5.001,00= a €. 7.500,00= attribuisce la qualifica per tre anni
 - oltre €.7.500,00= attribuisce la qualifica per quattro anni.

Art. 20
Norma di chiusura e rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).